

Alto Calore Servizi s.p.a.

Oggetto:

GARA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014

Titolo dell'elaborato:

Capitolato Speciale

Allegato n°:

Scala:

Data:

Codice finanziamento:

SETTEMBRE 2013

REVISIONI

GRUPPO DI LAVORO IN ORDINE ALFABETICO

Versione

Data

Descrizione sintetica delle modifiche

*Geom. Francesco Capuano
Geom. Giancarlo Prezioso*

Il Responsabile Attività G.E. Idrico
dott. ing. Carmine Melillo

Il Responsabile Attività G.E. Depurazione
geom. Gennaro Cillo

*Il Coordinatore Attività Gestione Energetica
R.U.P. dott. ing. Luigi GIORGIONE*

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Eduardo Di GENNARO

IL PRESIDENTE
A.D. dott. Raffaello DE STEFANO



ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.

Procedura aperta

FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA Anno 2014

CIG: 5323253756

CAPITOLATO SPECIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Luigi GIORGIONE)

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Eduardo DI GENNARO)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaello DE STEFANO)

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un *Produttore*, o da un *Grossista Distributore "Idoneo"* di energia elettrica (nel seguito Fornitore) ad Alto Calore Servizi S.p.A. per il periodo: dalle ore 00:00 del 01/01/2014 fino alle ore 24:00 del - 31/12/2014

ART. 2

QUANTITA' – IMPORTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

I quantitativi totali presunti della fornitura sono determinati su un periodo di 12 mesi ammontano complessivamente a **88 GWh** annui complessivi, in bassa, media ed alta tensione, nei punti di prelievo appresso dettagliati.

Tale quantità è da considerarsi presunta, pertanto il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell'effettivo fabbisogno, per cui può essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività svolte da Alto Calore Servizi S.p.A. Il totale dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto del 20%; tale circostanza non potrà costituire in nessun caso motivo per la mancata o ridotta fornitura o per variazioni al prezzo di appalto.

L'importo complessivo presunto a base di appalto è pari a € 6.700.000/00 (euro seimilionesettecentomila) ed include tutti i i corrispettivi di cui al successivo art. 6 con la sola esclusione dell'IVA. Detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente capitolato.

Per quanto concerne l'aspetto amministrativo ALTO CALORE SERVIZI S.P.A si configura come Cliente Idoneo **NON DISPONIBILE** all'interruzione della fornitura per tutti i suoi *punti di riconsegna*.

ART. 3

CONDIZIONI DI FORNITURA

L'esecuzione della fornitura è regolata dalle:

- clausole del contratto;
- condizioni stabilite nel presente Capitolato;
- disposizioni di legge in materia;
- disposizioni del codice civile e dalle altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizione degli atti sopra richiamati;
- leggi n° 557/90, n° 481/95; dai D. Lgs 490/94, D. Lgs 164/00, DPR 252/1998, D.Lgs 163/2006 e successive norme e regolamenti da essi discendenti.

Nell'acceptare la fornitura sopra indicata il Fornitore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura;
- b) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, **con continuità e senza interruzioni**, se non per causa di forza maggiore;
- c) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi della fornitura;
- d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura.

ART. 4

SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura.

ART. 5

STRUTTURA DEL PREZZO

La struttura dei prezzi relativa alla fornitura dell'energia elettrica prevede una tariffa valida fino alla concorrenza della fornitura del quantitativo indicato in **88 GWh**, con un margine di variazione in eccesso e in difetto del 20%.

L'offerta dovrà essere formulata in termini di prezzi unitari con esplicitazione in c€/kWh (eurocentesimi per chilowattora) dei seguenti prezzi:

- per le **utenze multi orarie**, dove il Distributore fornisce i consumi orari, prezzo dell'energia, come specificato in seguito, differenziato sulle due fasce di consumi orari **peak ed off peak** così definite :
 1. **Ore Peak**: sono le ore comprese tra le ore 8.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
 2. **Ore Off Peak**: sono le ore comprese dalle ore 20.00 alle ore 8.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica, ed ancora tutte le ore dei giorni festivi individuati in: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre;
- per le **utenze multi orarie**, (dove il Distributore non fornisce i consumi orari, ma esclusivamente fasce di consumo in F1, F2, F3) :

Prezzo relativo alle fasce orarie F1, F2, F3;
- per le **utenze monorarie**

Prezzo indifferenziato – prezzo della sola energia complessiva F0 – in funzione del livello di tensione MT e BT

I prezzi unitari saranno fissi ed invariabili per l'intero periodo della fornitura, fatta salva la facoltà di ACS di optare in corso di fornitura al prezzo indicizzato, come meglio specificato in seguito.

Qualora il GRTN o altro organismo competente renda disponibile sul mercato durante l'arco di validità del contratto capacità di interconnessione, Alto Calore Servizi S.p.A. si impegna a rilasciare delega, valida per il periodo di vigenza del contratto, al corrispondente fornitore per la partecipazione all'assegnazione delle bande di capacità di trasporto con l'estero. Il fornitore si impegna ad assicurare assistenza e consulenza al fine di partecipare congiuntamente o direttamente per conto di Alto Calore Servizi S.p.A. alle procedure di assegnazione e a fornire il quantitativo di energia relativo alla capacità assegnatagli dal GRTN.

Qualora nel corso di validità del contratto di fornitura Alto Calore Servizi S.p.A. avesse la necessità di mettere in esercizio uno o più nuovi impianti, ovvero di trasferire altre utenze sotto il contratto stipulato ed alle stesse condizioni, o variare alcune forniture da monorarie a multi orarie e se il Distributore fornisce i consumi orari sulle utenze multiorarie con fasce di consumo in F1, F2, F3, il Fornitore dovrà impegnarsi alla relativa fornitura ed a praticare per i relativi punti di fornitura le stesse condizioni dell'offerta formulata, passando ai prezzi di offerta Peak ed Off-Peak.

Le maggiorazioni relative alle componenti A-UC, le imposte erariali e le imposte addizionali sui consumi di energia elettrica e l'**I****V****A** verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia elettrica, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità previsti dalle norme vigenti in materia. Alto Calore Servizi S.p.A. resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da eventuali inadempienza del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

ART. 6

PREZZO di APPLICAZIONE e CRITERIO di AGGIUDICAZIONE

Per quanto innanzi esposto il prezzo che verrà corrisposto da Alto Calore Servizi S.p.A. al Fornitore sarà costituito:

- dal prezzo dell'energia incluso le perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale stabilito dall'AEEG ;tale costo deve ritenersi fisso per tutto il periodo di fornitura ed eventuale proroga.
- dalle quote Import e CIP6;
- dagli oneri per il recepimento della normativa europea sull'Emission Trading (oneri CO2);
- dagli oneri di sbilanciamento dell'energia;
- dagli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura;
- dagli oneri di cui ai successivi artt. 9-10-11-12 e 13

Verranno, invece calcolati e remunerati in via aggiuntiva:

- gli oneri di trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato per l'anno 2014 dall'AEEG;
- gli oneri di misura;
- gli oneri di rifasamento;
- gli oneri di sistema così come regolati per l'anno 2014 dall'AEEG;
- gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero così come regolati per l'anno 2014 dall'AEEG;
- le imposte erariali,addizionali e l'IVA;

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sulla base di offerta economica complessiva inferiore all'importo della fornitura a base di gara **€ 6.700.000/00 (euro seimilionisettecentomila)** come indicato nel bando di gara e al precedente art.2), redatta utilizzando necessariamente, a pena di esclusione, il modulo "Offerta economica" allegato al presente disciplinare di gara.

La Stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; al contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.lgs. 163/2006).

In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse varianti.

La Stazione appaltante sottoporrà a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali si verifichino le condizioni di cui all'art. 86, comma 1, D.lgs. 163/2006, procedendo secondo le modalità stabilite dagli artt. 87 e 88, D.lgs. 163/2006.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 86, comma 3, D.lgs. 163/2006.

In caso di esercizio dell'opzione per il passaggio a prezzo indicizzato la composizione del prezzo sarà sempre quella sopra riportata, ma il prezzo da corrispondere sarà quello dell'offerta a prezzo indicizzato, calcolato secondo la seguente formula di valorizzazione:

$$PmFi = POFi + (ITECm - ITECO)$$

legata all'indice ITEC della Morgan Stanley che è rappresentativo del costo dei combustibili, consultabile mensilmente al seguente indirizzo : <http://www.ref-online.it>

dove:

- "m" indica il mese di prelievo dell'energia elettrica;
- "Fi" indica la fascia oraria di prelievo, ovvero peak o off-peak;

- "PmFi" è il prezzo applicato all'energia prelevata nella fascia oraria "Fi" ovvero peak off peak" nel mese di prelievo "m" espresso in €/MWh;
- "POFi" è il prezzo unitario base di fornitura offerto dell'energia nella fascia oraria "Fi" ovvero peak off peak" espresso in €/MWh;
- ITECm è l'indice di aggiornamento in vigore nel mese di prelievo "m"
- ITECO è il valore dell'indice energetico ITEC nel mese di riferimento ottobre 2013 (settembre 2013 qualora non fossero disponibili i dati di ottobre).

ACS SPA può chiedere al fornitore il passaggio dalla tariffa fissa alla indicizzata in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. Il Fornitore non potrà addebitare alcun altro onere e/o penale per la variazione del piano tariffario.

ART. 7

PREVISIONI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

Al fine di agevolare la formulazione dell'offerta vengono allegati (allegati A,B,C) i profili dei consumi nei punti di prelievo oggetto della fornitura, con l'avvertenza che i dati di cui sopra vengono forniti ad esclusivo uso del fornitore, ma non potranno essere presi in alcun modo a base per eventuali contestazioni in merito a diversi profili dei reali consumi che si verificheranno nell'anno 2013. Con riferimento ai dati di cui agli allegati A,B,C la quantità di energia che costituisce il fabbisogno complessivo annuo di ACS è pari a circa 88 GWh/anno; tali quantità sono da considerarsi presunte e finalizzate all'individuazione del Fornitore, pertanto l'aggiudicataria dell'appalto dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell'effettivo fabbisogno, entro il limite del 20% in eccesso ovvero in difetto rispetto al fabbisogno posto a base di gara.

ART. 8

OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di Alto Calore Servizi S.p.A. in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze che dovessero essere attivate, nonché quelle ancora in essere ad Enel Distribuzione e che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del Fornitore, questi si impegna a corrispondere ad Alto Calore Servizi S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di Alto Calore Servizi S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 9

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo di

Alto Calore Servizi S.p.A. alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra Alto Calore Servizi S.p.A. e il gestore della Rete competente alla quale le utenze di Alto Calore Servizi S.p.A. sono collegate. Il Fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi di Alto Calore Servizi S.p.A. connessi con eventuali pretese nei confronti del Gestore di Rete competente per un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

ART. 10

COMPLESSI DI MISURA

Il Fornitore, su istanza di Alto Calore Servizi S.p.A., nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell'energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello in cui Alto Calore Servizi S.p.A. l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

ART. 11

ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA

La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato, in particolare le fatture dovranno riportare, dettagliatamente, tutte le voci di costo che compongono l'importo fatturato per ogni POD.

Inoltre, dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, con specifica relazione che evidenzia, attraverso i prelievi orari, in caso di utenze multi orarie, la ricongiunzione per fasce di consumo e completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica dei contratti.

Si precisa che in assenza di quanto innanzi non si procederà alla liquidazione delle relative fatture.

Contestualmente, verranno forniti i dati presi a base per l'indicizzazione del prezzo, in caso di opzione del prezzo indicizzato.

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre e Alto Calore Servizi S.p.A. si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti da Alto Calore Servizi S.p.A.

Il Fornitore per agevolare l'attività di controllo dell'Alto Calore dal 01/01/2014 e fino al 31/12/2014 fornirà: l'abbonamento e l'accesso gratuito al sito del Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana ed ai connessi dati a pagamento, l'abbonamento alla rivista "energia 24" del "Il Sole 24 ore"; delle licenze d'uso, di primaria società di consulenza

energetica, di software di calcolo per il controllo della fatturazione e per calcolo degli indici energetici, entrambi i software devono essere in ambiente Microsoft Excel, le licenze devono essere abilitate a ricevere per la durata di un anno tutti gli aggiornamenti tecnici e tariffari.

ART. 12

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il Fornitore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività di auditing:

- a) fornire ad Alto Calore Servizi S.p.A., unitamente alla fattura, i reports, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo alla fatturazione, dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di un'eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto per la fornitura di energia elettrica. Le modalità di invio e rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati da Alto Calore Servizi S.p.A. anche in vigenza di fornitura; il tutto integrato come dalle previsioni del precedente art.10.
- b) consentire ad Alto Calore Servizi la verifica in ogni momento circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e comunque mensilmente.

Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'Energia elettrica erogata, anche per l'andamento dei costi utilizzati nell'indicizzazione di cui al precedente punto 6.

In particolare viene richiesta al Fornitore l'elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico – di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)
3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti 1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo *orario*.

Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di *data management* per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.

Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere Alto Calore Servizi S.p.A. affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell'AEEG o del GRTN o di altri soggetti interessati, ivi inclusa la società di distribuzione locale, impedendo che quest'ultima proceda a sostituzioni di contatori senza preavviso scritto allo stesso fornitore ed all'ACS per effettuare il dovuto contraddittorio, in assenza del quale l'ACS viene esentata dal pagamento di consumi desunti autonomamente dal distributore.

Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti legislativi e normativi.

ART. 13 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e/o Account Manager con rispettivo sostituto, in qualità di referente responsabile nei confronti di Alto Calore Servizi in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, che costituirà l'interlocutore unico dell'ACS per ogni esigenza; pertanto il Fornitore dovrà mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24, indirizzo e-mail e numero di telefono ove rintracciare il suddetto Responsabile del Servizio e/o A.M. il quale deve rendersi disponibile a presentarsi presso la sede legale di A.C.S. entro 72 ore dalla convocazione .

ART. 14 PERIODICITA' DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:

- a) la trasmissione delle fatture avverrà per via cartacea e telematica. Le fatture dovranno pervenire ad Alto Calore Servizi S.p.A. entro il **30° giorno del mese successivo** alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 30 gg. dalla data di ricezione delle fatture (farà fede il protocollo di Alto Calore Servizi S.p.A.), accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente comunicato dal Fornitore;
- b) qualora Alto Calore Servizi S.p.A., nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo, previo accordo con il Fornitore, a recuperare l'importo non dovuto stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.

Il Fornitore, unitamente alla fattura produrrà ad Alto Calore Servizi S.p.A. il tabulato, in via informatica e cartacea, dei prelievi di energia e di potenza massima, per fasce orarie, del mese di riferimento, nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati nel mese di riferimento, completo di un'analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto, con una simulazione di fattura comparativa col mercato vincolato, evidenziandone i risparmi conseguiti.

ART. 15
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

ART. 16
TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

L'ACS SpA ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

ART. 17
PENALI

Qualora venga eseguita la fornitura in modo difforme agli articoli e disposizioni del presente capitolato e al contratto, per ritardi superiori a 15 gg, l'ACS SpA

applicherà al Fornitore una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/oo) al giorno per POD, fino ad un massimo dell' 1%° (un per mille) dell'importo contrattuale al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente agli atti di cui sopra , fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 18

DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura sarà di 12 mesi decorrenti dal 01.01.2014.

ART.19

MODIFICHE DEL CONTRATTO

In periodo di vigenza il contratto di intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n° 79 e seguenti.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, Alto Calore Servizi S.p.A. ed il Fornitore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche, le Parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi.

ART. 20

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura che sarà emesso a fronte del presente appalto non è cedibile.

ART. 21

RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di fornitura.

L'appaltante tratterà i dati forniti dalle ditte partecipanti ai sensi del D.Lgs 196/2003 utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula del contratto con l'aggiudicataria. I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti

dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.

ART. 22 RISOLUZIONE

Qualora venissero introdotte tariffe pubbliche per la fornitura di energia elettrica rivolte al mercato vincolato complessivamente migliorative per la singola categoria di Utenze di cui ai profili allegati, relativamente all'intero periodo contrattuale, rispetto a quelle stipulate nel Contratto, è facoltà di Alto Calore Servizi S.p.A. richiedere l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali a tali condizioni.

Entro 30 giorni dalla richiesta, il Fornitore notificherà la propria disponibilità e formulerà un aggiornamento dei corrispettivi di cui all'offerta, a valere dal primo giorno del primo mese seguente.

Nel caso in cui il Fornitore non ritenesse possibile procedere all'adeguamento o proponesse adeguamenti parziali, è facoltà di Alto Calore Servizi S.p.A., salvo ogni altro rimedio, recedere dal Contratto di Fornitura, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso gli effetti del recesso decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Art. 23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al contratto che sarà emesso a fronte del presente appalto è quella italiana. E' esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore ed Alto Calore Servizi S.p.A. è quello di Avellino.